

**MODALITÀ E PROCEDURE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI DA PARTE DEI LAUREATI  
IN MEDICINA E CHIRURGIA ABILITATI ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE**

Decreto del Ministro della Sanità 30 gennaio 1986

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 24 luglio 1985, n. 409;

Visti in particolare l'art. 4 e l'art. 20 della suddetta legge 24 luglio 1985, n. 409;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 13 settembre 1946, n. 233;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221;

DECRETA

Art 1

Ai fini della facoltà di opzione di cui all'art. 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409, i medici aventi diritto debbono presentare all'ordine di appartenenza domanda di trasferimento con le procedure e modalità di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221; a corredo della domanda deve essere altresì presentato certificato dei carichi pendenti di data non anteriore a tre mesi da quella della domanda.

Art 2

Il trasferimento da un albo all'altro avviene senza soluzione di continuità dell'anzianità di iscrizione già maturata nel precedente albo.

Art 3

Coloro che hanno optato per l'iscrizione nell'albo degli odontoiatri potranno, con le medesime modalità di cui all'art. 1 del presente decreto, richiedere la reinscrizione all'albo dei medici-chirurghi ferme restando le limitazioni di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409.

Art 4

Gli iscritti agli elenchi aggiunti autorizzati all'esercizio dell'odontoiatria sono iscritti in nuovi elenchi aggiunti all'albo degli odontoiatri. Detto trasferimento avviene di diritto e senza soluzione di continuità dell'anzianità di iscrizione precedentemente maturata.

Art 5

I medici che optano per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri nonché i dentisti iscritti negli elenchi aggiunti e già iscritti all'ENPAM mantengono l'iscrizione al suddetto ente con salvaguardia di tutti i diritti acquisiti.

Roma, addì 30 gennaio 1986

Il Ministro: Degan

NOTE:

*Note alle premesse:*

– Il testo degli articoli 4 e 20 della legge n. 409/1985 (Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee) è il seguente:

“Art. 4 - Presso ogni Ordine dei medici-chirurghi è istituito un separato Albo professionale per l'iscrizione di coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, nonché i soggetti indicati al successivo articolo 20.

L'iscrizione al predetto Albo è incompatibile con la iscrizione ad altro albo professionale.

L'odontoiatra iscritto all'Albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato”.

“Art. 20 - Nella prima applicazione della presente legge, i laureati in medicina e chirurgia iscritti al relativo corso di laurea anteriormente al 28 gennaio 1980, abilitati all'esercizio professionale, hanno facoltà di optare per l'iscrizione all'Albo degli odontoiatri ai fini dell'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2. Tale facoltà va esercitata entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Con decreto del Ministero della sanità saranno stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative modalità e procedure, e saranno altresì emanate le norme concernenti la salvaguardia dei diritti acquisiti in campo previdenziale dai medici optanti, nonché quelle attinenti alla reinscrizione all'Albo dei medici-chirurghi dei laureati in medicina e chirurgia che intendessero revocare l'iscrizione all'Albo degli odontoiatri.

All'Albo degli odontoiatri è aggiunto l'elenco dei dentisti abilitati a continuare in via transitoria l'esercizio della professione ai sensi della legge 5 giugno 1930, n. 943”.

- Per l'argomento del D.L.C.P.S. n. 233/1946 v. nella nota all'art. 1 il titolo del D.P.R. in 221/1950.

- Per l'argomento del D.P.R. n. 221/1950 v. nella nota all'art. 1.

*Nota all'art. 1*

Il testo dell'art. 10 del D.P.R. n. 221/1950 (Regolamento per l'esecuzione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse) è il seguente:

“Art. 10 - È in facoltà dell'istituto in un albo provinciale di chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'albo della provincia ove ha trasferito o intenda trasferire la propria residenza.

Non è ammesso il trasferimento dell'iscrizione per il sanitario che si trovi sottoposto a procedimento per l'applicazione di una misura di sicurezza o a procedimento disciplinare o che sia sospeso dall'esercizio della professione.

La domanda dev'essere presentata all'ordine o collegio della circoscrizione nella quale il sanitario si trasferisce. A corredo di essa dev'essere prodotto soltanto un certificato rilasciato dal presidente dell'ordine o collegio, nel cui albo l'interessato si trova iscritto, ed attestante:

- a) la non sussistenza, su conforme deliberazione del consigli, di alcuna delle cause preclusive indicate dal comma precedente;
- b) la regolarità dell'iscrizione con l'indicazione della data e del titolo di essa;
- c) gli eseguiti pagamenti dei contributi ai sensi degli articoli 4, 14 e 21 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233.

Il consiglio delibera sulla base del predetto certificato.

Si applicano per il resto le disposizioni dei precedenti articoli.

L'iscrizione conseguita nel nuovo albo è comunicata all'ordine o collegio di provenienza, che provvede alla conseguente cancellazione e trasmette all'altro ordine o collegio la documentazione dell'interessato”.

#### *Nota all'art. 3*

Per il testo dell'art. 20 della legge n. 409/1985 v. note all'art. 1.